

"Disposizioni attuative del Decreto 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento"

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Finalità e Ambito di applicazione
- Art. 2 – Definizioni

TITOLO II – PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI E LE ZONE AD ESSE ASSIMILATE

CAPITOLO 1 - Norme / prescrizioni / divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi / fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici

- Art. 3 - Divieti di utilizzazione dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici
- Art. 4 - Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento dei letami
- Art. 5 - Divieti e limiti di utilizzazione dei liquami
- Art. 6 - Criteri di gestione delle aree di divieto o con limiti allo spandimento di liquami
- Art. 7 - Trattamenti e stoccaggio/ Criteri generali
- Art. 8 - Capacità di stoccaggio dei letami ed assimilati
- Art. 9 - Requisiti costruttivi dei contenitori per lo stoccaggio dei letami ed assimilati
- Art. 10 - Accumulo temporaneo di letami
- Art. 11 - Divieto di accumulo
- Art. 12 - Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami ed assimilati
- Art. 13 - Capacità di stoccaggio dei liquami per allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg
- Art. 14 - Capacità di stoccaggio i piccoli allevamenti esistenti
- Art. 16 - Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica
- Art. 17 - Utilizzazione agronomica: criteri generali
- Art. 18 - Determinazione degli apporti per coltura
- Art. 19 - Supporti in formativi per il calcolo del bilancio dell'azoto
- Art. 20 - Periodi di divieto della distribuzione
- Art. 21 - Criteri di distribuzione degli effluenti nel periodo estivo-autunnale
- Art. 22 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici
- Art. 23 - Registro di utilizzazione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati: specifiche
- Art. 24 - Utilizzazione dei concimi azotati e ammendanti organici nelle aziende senza allevamento: dosi massime di azoto e criteri generali
- Art. 25 - Disposizioni relative all'irrigazione
- Art. 26 - Disposizioni relative all'utilizzazione dei fanghi di depurazione

CAPITOLO 2 - Disciplina / contenuti della comunicazione alla Provincia – Documentazione da conservare in azienda

- Art. 27 - Criteri generali
- Art. 28 - Cessione a terzi degli effluenti zootecnici per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica
- Art. 29 - Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo superiore a 6 000 kg
- Art. 30 - Aziende soggette agli adempimenti del D.lgs.59/05 (Autorizzazione Integrata Ambientale) Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata
- Art. 31 - Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 6 000- 3 001 kg
- Art. 32 - Comunicazione alla Provincia e documentazione da conservarsi presso sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo compresa tra 3 000 -1.001 kg

CAPITOLO 3 - Controlli e Programma di verifica / Programmi di Informazione e Formazione professionale

- Art. 33 - Controlli e flusso informativo
- Art. 34 - Programma di verifica

Art. 35 - Programmi di Informazione e Formazione professionale

TITOLO III – DISPOSIZIONI E NORME TECNICHE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI – PRATICHE AGRICOLE OBBLIGATORIE

CAPITOLO 1 – Ambito di applicazione – Norme tecniche / prescrizioni / divieti

Art. 36 - Soggetti interessati

Art. 37 - Divieti di utilizzazione dei letami

Art. 38 - Divieti di utilizzazione dei liquami

Art. 39 - Criteri di gestione delle zone di divieto allo spandimento

Art. 40 - Criteri di utilizzazione dei liquami in terreni pendenti e nelle zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare - montano

Art. 41 - Periodi di divieto alla distribuzione di liquami e letami e materiali ad essi assimilati

Art. 42 - Stoccaggio per gli allevamenti con produzione annua di azoto al campo superiore a 1.000 kg

Art. 43 - Stoccaggio per i piccoli allevamenti esistenti

Art. 44 - Divieto di stoccaggio dei liquami e dei letami

Art. 45 - Accumulo temporaneo di letami e divieti

Art. 46 - Trasporto degli effluenti di allevamento

Art. 47 - Dosi di applicazione / Modalità di distribuzione

CAPITOLO 2 – Disciplina della comunicazione alla Provincia – Documentazione da conservare in azienda

Art. 48 - Criteri generali

Art. 49 - Cessione a terzi degli effluenti zootecnici per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica

Art. 50 - Comunicazioni alla Provincia e documentazione da conservarsi presso la sede aziendale indicata: aziende con produzione annua di azoto al campo superiore a 3 000 kg

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – NORME ABROGATE

Art. 51 - Norme transitorie e finali

Art. 52 - Aree eccedentarie e Programma di gestione integrato degli effluenti di allevamento

Art. 53 - Norme abrogate

Schema esemplificativo degli obblighi di comunicazione previsti per classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - Calcolo degli effluenti e dell'azoto prodotti in allevamento ed in seguito ai trattamenti

ALLEGATO 2 - Criteri per l'utilizzazione agronomica

ALLEGATO 3 - Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami e dei letami provenienti dagli allevamenti zootecnici. - Il trattamento aziendale e consortile degli effluenti

ALLEGATO 4 - Realizzazione e mantenimento di fasce tampone per la protezione dei corsi d'acqua

Art. 10

Accumulo temporaneo di letami

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiera esausta di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'art. 2 lettera f) è praticato a fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
2. L'accumulo temporaneo, di cui al comma 1, è ammesso sul suolo agricolo per un periodo non superiore a tre mesi, dopo uno stoccaggio avviato almeno da 90 giorni, ad eccezione delle lettiera degli allevamenti avicoli a ciclo inferiore a 90 giorni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3.
3. Per la lettiera degli allevamenti avicoli può prevedersi un periodo di accumulo temporaneo sino ad un massimo di 9 mesi, purchè siano adottate misure atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione. Tali misure devono almeno comprendere

la copertura integrale del cumulo con un telo di materiale plastomerico, accuratamente assicurato alla base.

4. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo.

Art. 11 **Divieto di accumulo**

1. L'accumulo non è ammesso:

- nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano come definite al precedente art. 2 lettera a), secondo alinea,
- a distanza inferiore a 5 m dalle scoline,
- a distanza inferiore a 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali,
- a distanza inferiore a 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

2. Sono fatti salvi gli ulteriori divieti espressamente previsti dalle norme di tutela paesaggistica ed ambientale, igieniche-sanitarie, e dalla regolamentazione urbanistica e edilizia.

Art. 22 **Modalità di distribuzione degli effluenti zootecnici e ammendanti organici**

1. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti zootecnici si deve svolgere secondo le seguenti modalità:

- a) la distribuzione dei liquami con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere;
- b) i liquami, i letami e materiali assimilati, gli ammendanti organici devono essere incorporati nel terreno entro 24 ore dalla distribuzione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti con inerbimento: foraggere temporanee in atto, prati permanenti-pascoli; frutteti e vigneti mantenuti inerbiti.

2. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, le Province e gli Enti locali possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami ed i materiali ad essi assimilati:

- iniezione diretta al suolo (profondità indicativa 0,10-0,20 m); in alternativa
- spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da interrimento entro 24 ore;
- spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
- spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione.